



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

***APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA
ALL'INFANZIA PRESSO L'ASILO NIDO***

Durata dal 1 marzo 2020 al 31 gennaio 2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 – FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO

Per perseguire gli scopi di assicurare un'adeguata assistenza a minori tra i 3 e i 36 mesi, il Comune di Arcisate affida in appalto a operatori specializzati la gestione di servizi educativi di assistenza all'infanzia presso l'asilo nido comunale

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio educativo di assistenza all'infanzia presso l'asilo nido comunale ha finalità socio-educative ed assistenziali di interesse pubblico con lo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un'ottica di pari opportunità per entrambi i genitori, di favorire, integrando l'opera della famiglia (soprattutto in presenza di genitori lavoratori), l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e la sua socializzazione, concorrendo anche alla prevenzione, specialmente in presenza di situazioni di disagio familiare e sociale.

Questi servizi si pongono non soltanto come importante momento sociale, ma anche come agenzia formativa ed educativa, che offre al bambino la possibilità di realizzare diverse esperienze, di soddisfare la propria curiosità e creatività, di sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente stimolante e sereno.

Il servizio dovrà essere svolto a favore di minori in piccolo gruppo, secondo le normative vigenti, e/o a livello individualizzato (laddove si rendesse necessario per favorire il massimo e migliore sviluppo psico-fisico e relazionale di minori con particolari disagi, compresi eventuali minori portatori di handicap).

ARTICOLO 3 - DURATA

L'appalto avrà durata dall'1 marzo 2019 al 31 gennaio 2023, di norma per 47 settimane per anno scolastico, così come previsto dal Regolamento Comunale dell'asilo nido, che dovrà essere obbligatoriamente conosciuto dall'appaltatore, il quale potrà richiederlo in formato cartaceo o scaricarlo dal sito internet www.comunearcisate.va.it.

Potrà tuttavia essere disposta l'apertura dell'asilo nido per ulteriori settimane nell'anno qualora l'Amministrazione Comunale valutasse opportuno annualmente tale scelta.

Alla data di scadenza il rapporto contrattuale cessa di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. Alla scadenza naturale del contratto, l'aggiudicatario è tenuto, sulla base di una richiesta scritta del Comune, formulata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, a proseguire il rapporto per un massimo di mesi 6 necessari per l'effettuazione della nuova procedura di gara d'appalto, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto in scadenza.

ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE

L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi del personale di seguito indicato, il quale deve essere in possesso del titolo di studio e/o attestato di formazione professionale richiesto per il profilo professionale dall'ordinamento giuridico dello Stato di residenza e, laddove non abbia la qualifica di socio del soggetto partecipante, deve aver stipulato con l'appaltatore stesso un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa del paese dell'Unione Europea ove l'appaltatore risiede.

- **Oggetto del servizio Attività da garantire**

1) Si intendono tutte le **attività assistenziali ed educative individualizzate e/o di gruppo, da effettuarsi in sezione e/o durante le attività integrative** (come ad esempio “Pre asilo”, “Part-time ridotto”, “Spazio Gioco”, “Post asilo”, “sezioni sperimentali- aggiuntive”, “sezioni con finanziamenti regionali o nazionali speciali”, “sezioni ponte”, ecc., richieste per assistere bambini da tre mesi a tre anni e può essere attivato anche ad ore, o per brevi periodi, ovvero in modo continuativo, su richiesta della stazione appaltante, in una fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.00 dal lunedì al venerdì per un numero ore massime annuali, come di seguito specificato, comprensive delle ore di programmazione congiunta con il personale dipendente comunale dell’asilo nido.

<i>anno</i>	<i>n. ore annuali complessive</i>
<i>2020 (dall’1 marzo al 31 dicembre)</i>	<i>5148</i>
<i>2021</i>	<i>5786</i>
<i>2022</i>	<i>5170</i>
<i>2023(fino al 31 gennaio)</i>	<i>550</i>
<i>Eventuale proroga Mesi 6 (31 luglio 2023)</i>	<i>2750</i>

A titolo esemplificativo e non vincolante il numero delle ore settimanali potrebbe essere così suddiviso:

<i>anno</i>	<i>n. ore settimanali</i>
<i>2020 (dall’1 marzo al 31 dicembre 2020)</i>	<i>132</i>
<i>2021</i>	<i>123</i>
<i>2022</i>	<i>110</i>
<i>2023(fino al 31 gennaio)</i>	<i>110</i>
<i>Eventuale proroga Mesi 6 (31 luglio 2023)</i>	<i>110</i>

Ulteriori ore, calcolate (presunte) in n° 700 per tutta la durata dell’appalto, potranno essere richieste per eventi imprevisti ed imprevedibili ovvero per i progetti sperimentali/aggiuntivi di cui sopra garantendo requisiti di esperienza del personale così come meglio specificato al punto B) del presente articolo.

Sarà possibile l’aumento di tali ore qualora gli eventi imprevisti/imprevedibili ovvero per i progetti sperimentali/aggiuntivi di cui sopra comportassero il superamento della soglia oraria sopra indicata. La stazione appaltante garantirà il pagamento per tali servizi ad ore e al costo orario secondo l’offerta proposta dall’aggiudicatario in fase di gara.

All’appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo. L’importo contrattuale è remunerativo per l’appaltatore di tutte le prestazioni richieste, comprese le riunioni con gli operatori dei servizi sociali per la programmazione e la valutazione degli interventi

Il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali identici a quelli previsti per il personale insegnante degli asili nido e dovrà aver maturato almeno un anno di esperienza presso asili nido pubblici o privati nell'ambito di servizi educativi di assistenza all'infanzia. Tali requisiti dovranno essere autocertificati in sede di gara e verranno successivamente sottoposti a controllo relativamente all'aggiudicatario.

- **Modalità di organizzazione e gestione del servizio di assistenza all'infanzia**

Il comune di Arcisate garantisce durante tutta la durata dell'appalto la presenza della coordinatrice dell'asilo nido che avrà funzione di raccordo tra il Comune e l'appaltatore per gli aspetti organizzativi e metodologici.

Il servizio, verrà richiesto dal Comune alla ditta appaltatrice con nota scritta di volta in volta secondo le esigenze che emergeranno e i servizi che si intenderanno attivare a seconda delle richieste dell'utenza.

La coordinatrice dell'asilo nido comunale provvederà in collaborazione con il coordinatore dell'aggiudicatario, a redigere una proposta di piano di lavoro.

Tale piano comprende, in funzione degli obiettivi individuati, l'indicazione della durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti dell'intervento stesso.

Le prestazioni vengono quindi erogate dall'operatore incaricato secondo il piano programmato e concordato che verrà poi sottoposto a verifica periodica con la coordinatrice dell'Asilo Nido.

La ditta appaltatrice è tenuta a realizzare il servizio entro le 24 ore successive alla richiesta scritta, fatte salve diverse indicazioni del Comune relativamente alle date di attivazione del servizio stesso.

Il servizio sarà realizzato all'interno della struttura dell'asilo nido comunale sita al piano terreno dell'edificio in via Sauro ad Arcisate e sarà attivato previo raggiungimento di un numero sufficiente di iscrizioni così come segue:

servizio individualizzato: n° 1 educatore per n° 1 minore

servizio di gruppo: n° 1 educatore per minimo n° 4 minori - massimo n° 9 minori

Per i suddetti servizi, la ditta deve provvedere alla loro organizzazione con personale proprio ad esclusione del personale di pulizia. La ditta dovrà rispettare gli standard gestionali previsti dalla normativa vigente. Il personale dovrà interagire e confrontarsi con gli operatori comunali dell'asilo nido per la programmazione congiunta delle attività. E' compito dell'appaltatore organizzare, gestire e verificare il lavoro svolto dal personale messo in servizio, provvedere alla supervisione della loro attività e all'aggiornamento professionale, nonché di tutto quanto si rende necessario per lo svolgimento corretto del servizio integrandosi con/a quelle che sono le linee organizzative ed educative del Nido.

In caso di assenza di proprio personale, l'appaltatore è tenuto a garantire la sostituzione del personale in giornata nel minore tempo possibile, ed è obbligato altresì a garantire durante tali sostituzioni, al fine di assicurare la continuità educativa, la presenza di un operatore qualificato e che abbia almeno n° 1 anni di esperienza effettuata presso asili nido pubblici o privati nell'ambito dei servizi di assistenza all'infanzia. In fase di gara l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo di massimo 2 operatori "jolly", autocertificandone i requisiti sopra indicati, e da utilizzarsi per tutta la durata del periodo di sostituzione del personale vacante. Tali requisiti verranno successivamente sottoposti a controllo relativamente all'aggiudicatario. Gli operatori "jolly" dovranno inoltre conoscere, in fase di avvio del servizio appaltato, l'organizzazione del servizio oggetto del presente appalto, l'organizzazione dell'asilo nido, la metodologia psico – pedagogica - assistenziale utilizzata e dovranno visionare la struttura e conoscere tutto il personale ivi presente.

La stazione appaltante potrà richiedere eventuali servizi aggiuntivi/integrativi nel caso di eventi imprevisti/imprevedibili ovvero per i progetti sperimentali/aggiuntivi di cui al presente articolo

punto A1): in tal caso il personale incaricato dovrà aver maturato almeno n° 1 anno di esperienza presso asili nido pubblici o privati nell'ambito di servizi di assistenza all'infanzia. Nell'ipotesi in cui tali servizi siano richiesti, l'appaltatore dovrà autocertificare i requisiti richiesti che verranno successivamente sottoposti a controllo.

I pasti, gli alimenti, le merende per gli utenti saranno forniti dal Comune di Arcisate. La raccolta delle iscrizioni, l'ammissione dei bambini ai servizi e l'incasso delle rette di frequenza viene effettuata dal Comune di Arcisate.

I pasti, il vestiario e il materiale necessario al personale messo in servizio dall'appaltatore per lo svolgimento delle mansioni assegnate, sono a carico dell'appaltatore stesso. Per il pasto l'appaltatore può anche prendere opportuni accordi con la ditta già fornitrice dei pasti per i bambini frequentanti l'asilo nido e per i dipendenti comunali ivi operanti, con pagamento diretto da parte dell'aggiudicatario a detta ditta.

E' lasciata la facoltà all'appaltatore di utilizzare il materiale ludico – ricreativo – manipolatorio – espressivo e psicomotorio presente già all'asilo nido per le attività con i bambini. Tale materiale dovrà essere lasciato in buone condizioni e riordinato al termine delle attività. Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/parenti saranno accolte e valutate sia direttamente sia con il coordinatore.

Entro il 10 di ogni mese l'appaltatore deve comunicare al Comune la tipologia di servizio svolto e il monte ore di prestazioni erogate per ciascun servizio.

Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando, viene lasciata all'appaltatore la predisposizione del modello organizzativo - metodologico che intende attuare, indicando il modello teorico - pedagogico di riferimento, la quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, nel rispetto della normativa vigente relativa alla gestione degli asili nido. Verrà tenuta in debita considerazione nella valutazione dei progetti la capacità e la dimostrazione di coerenza ed integrazione con il modello organizzativo-metodologico e pedagogico già in uso al nido. Nella valutazione del progetto si terrà conto anche della capacità di sintesi: a tal fine il progetto presentato non dovrà superare massimo n° 20 pagine A4 allegati esclusi. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

c) Attività di coordinamento:

Deve essere presente almeno un coordinatore che sia responsabile dell'organizzazione, dell'equipe degli operatori e del corretto funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato. Gli incontri con l'equipe devono essere previsti al di fuori del consueto orario di lavoro presso l'asilo nido effettuato dalle educatrici e, possibilmente alla presenza del coordinatore comunale per convergere rispetto alle modalità metodologiche, pedagogiche ed organizzative del servizio. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni del Comune e in sinergia con gli interventi assistenziali ed educativi programmati dal Servizio Sociale Comunale. Il coordinatore deve essere reperibile minimamente nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ed in possesso di un numero di reperibilità con telefono cellulare. Personale richiesto: n. 1 coordinatore avente esperienza professionale nella mansione richiesta di almeno 2 anni maturati alla data di formulazione dell'istanza di partecipazione alla gara e autocertificati in sede di gara e successivamente sottoposti a controllo relativamente all'aggiudicatario.

L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune con una periodicità di mesi 6 (sei) una relazione sull'andamento tecnico della gestione del/i servizio/i necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi conseguiti.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi del servizio, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati fra i due contraenti.

In caso di necessità e su richiesta di una delle parti la ditta si rende disponibile per incontri di programmazione e verifica con il proprio personale e il responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune.

ARTICOLO 5 - SEDE E UTENZE

Il Comune di Arcisate, mette a disposizione la struttura dell'asilo nido adeguatamente arredata, sita in via Sauro ad Arcisate.

Le utenze quali enel, gas, telefono e acqua ed il costo dei pasti per gli utenti sono a carico del Comune.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E IMPEGNI DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del presente capitolato. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune.

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore eventuali dati aggiuntivi relativamente al curriculum del personale impiegato per atti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative e di controllo.

Il personale operante per il servizio educativo di assistenza all'infanzia presso l'asilo nido, dovrà essere in possesso di titoli di studio e dei requisiti professionali identici a quelli previsti per il personale insegnante di un asilo nido.

La società si impegna ad impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore debitamente giustificate, di personale superiori a 2/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'affidamento alla seconda società in graduatoria con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'amministrazione.

La società si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di **CLAUSOLA SOCIALE**.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è inserito nella documentazione di gara .

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale incaricato dovrà avere un'età non inferiore ai 18 anni ed essere in possesso del titolo di studio pertinente alle mansioni assegnate, documentato in fase di gara.

L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito.

L'aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dall'articolo 4 del presente capitolato. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, secondo quanto stabilito dal precedente art. 4 punto B), in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo educativo che assistenziale-sanitario, nonché sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. E' valorizzabile il progetto che inserisca la formazione in campo educativo ed assistenziale-sanitario da effettuarsi in modo integrato con il personale comunale al fine di garantire continuità e omogeneità metodologica.

L'organico impiegato dall'appaltatore deve essere quello previsto in fase di offerta, come figure professionali, numero di addetti, mansioni, livello e monte ore separato per competenze.

Eventuali sostituzioni con personale di pari qualifica dovranno essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta e dovranno essere autorizzate preventivamente da parte della stazione appaltante.

Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione scritta da parte del Comune.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a conformare la propria attività a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare il regolamento dell'Asilo Nido adottati dal Comune;
- a concordare con la coordinatrice dell'asilo nido comunale le modalità di realizzazione degli interventi educativi – assistenziali e formativi rivolti ai minori ed alle loro famiglie, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
- a dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di:
 - un visibile identificativo, contenente le generalità, qualifica, denominazione della ditta;
 - idoneo abbigliamento estivo e invernale: ciabatte, grembiule e pantaloni (almeno 2 divise per stagione per permettere il cambio e lavaggio)
 - n° 1 PC portatile per la programmazione degli interventi e per quanto necessario e da documentare nello svolgimento del servizio (cartelle personali, programmazione individuale e di gruppo, schede e materiale di lavoro, ecc.) e chiavette USB

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.

In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

Il preavviso in caso di sciopero dovrà essere dato al Comune dalla ditta appaltatrice mediante comunicazione anche via fax 5 giorni prima della data stabilita per lo sciopero. In caso di mancato o ritardato preavviso il Comune applicherà la penale prevista all'articolo 19 del presente capitolato.

ARTICOLO 7 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- far firmare ai legali rappresentanti degli utenti la modulistica individuale necessaria ai fini del servizio prestato;
- avvertire il coordinatore e il Comune dell'eventuale assenza dell'utente;
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato (salvo sia prevista dal piano stesso tale possibilità).
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

E' fatto divieto assoluto al personale della ditta appaltatrice di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

E' fatto altresì divieto a tutti gli operatori all'interno dell'asilo nido agli utenti, ai loro familiari e al resto del personale, pubblicizzare e/o sponsorizzare iniziative personali o riferiti a terzi non preventivamente autorizzate dalla committenza.

Il Responsabile dei Servizi Sociali Comunali ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

ARTICOLO 8 - AGGIORNAMENTO

Tutto il personale utilizzato dall'aggiudicatario - nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte del Comune corsi di formazione e/o aggiornamento durante l'anno, su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti minori o disabili, secondo le modalità indicate nel programma di formazione da presentare all'avvio del servizio.

Il programma, la frequenza, il monte ore, il contenuto dei singoli interventi formativi ed il personale docente incaricato dovranno essere dichiarati nel progetto presentato in sede di gara. E' valorizzabile il progetto che preveda la formazione congiunta con il personale comunale sia proposto dall'aggiudicatario, sia con la possibilità che il personale della ditta aggiudicataria possa accedere e partecipare (con la copertura delle spese inerenti, a carico dell'aggiudicatario), alla formazione proposta dalla committenza unitamente al personale comunale.

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune la data, l'ora e il luogo in cui verranno effettuati i corsi di formazione che dovranno comunque essere effettuati al di fuori del normale orario di servizio con l'utenza.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La Società aggiudicataria ancorché non aderente si obbliga - alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto - ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere un trattamento economico non inferiore ai compensi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Questa amministrazione potrà richiedere alla Società in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEL LAVORO

E' a carico dell'aggiudicatario il rispetto di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, in particolare il rispetto delle norme di sicurezza specifiche per l'attività in appalto presso l'ente appaltante, la fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di Protezione Individuali, la Formazione dei Lavoratori, l'assolvimento dell'obbligo di Informazione dei Lavoratori.

Dovrà inoltre attenersi alle disposizioni del Duvri allegato al presente capitolato.

L'azienda appaltatrice dovrà produrre inoltre la valutazione del rischio della propria attività aggiornandola con le caratteristiche dei luoghi di lavoro (di proprietà dell'ente appaltatore) di cui assumerà la responsabilità con il presente appalto.

ARTICOLO 11 – LEGGE 68/99 NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI.

Le imprese qualora partecipino a bandi per appalti pubblici devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione (art 17 legge 68/99).

ARTICOLO 12 RAPPORTI CON IL COMUNE

Prima dell'inizio del servizio, la ditta comunicherà al Comune il nominativo della persona autorizzata dalla stessa a tenere i rapporti con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune o di suoi delegati.

L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune al termine del servizio una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi conseguiti.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi del servizio, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati fra i due contraenti.

In caso di necessità e su richiesta di una delle parti la ditta si rende disponibile per incontri di programmazione e verifica con il proprio personale e il Responsabile dei Servizi Sociali.

ARTICOLO 13- CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune, attraverso il Responsabile dei Servizi alla Persona, si riserva la facoltà di effettuare quando lo ritiene opportuno controlli e verifiche sul buon andamento del servizio e sul rispetto degli obblighi ed impegni assunti dalla ditta aggiudicatrice.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. n. 51/2018 e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arcisate. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Lorella Premoli. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di gara è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla scelta del contraente ed il loro conferimento da parte degli operatori economici ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara e aggiudicarsi l'appalto deve obbligatoriamente fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. La mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, sono quelli stabiliti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, dettagliatamente descritti nell'Informativa Privacy del Comune sopra citata, cui si fa espresso rinvio. I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell'Amministrazione comunale che cura il procedimento ad evidenza pubblica ed esibiti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di accesso agli atti, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e del d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 – CONTESTAZIONI E PENALITA'

Il Comune previo completamento della procedura di cui ai commi successivi, applicherà con atto del Responsabile del competente servizio, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali di seguito riportate negli importi massimi e per i seguenti casi:

- accertata presenza di personale in servizio senza che il nominativo con il relativo titolo di studio, sia stato preventivamente comunicato al Comune: euro 250,00 ad evento; se il soggetto utilizzato non possiede i titoli previsti all'art. 4 del presente capitolato: € 1.000,00 ad evento;
- disservizio non dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile l'interruzione del servizio: fino ad euro 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno;

- mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: fino ad euro 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno;
- sostituzione del personale in difformità a quanto previsto agli art. 4 e 7: fino ad euro 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno;
- mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative, innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico: da € 500,00 a € 2.000,00 per ogni evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
- preavviso sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato: fino ad euro 600,00;
- gravi inadempienze o danni psicofisici arrecati agli utenti del servizio: fino ad euro 2.000,00 ad evento;
- ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino ad euro 2.500,00 ad evento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, trasmessi anche a mezzo fax, all'appaltatore e quest'ultimo avrà la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Il dirigente competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla ditta, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure di immagine, per il Comune, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

Il Comune, potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore per l'esecuzione del servizio ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, il Comune ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.

ARTICOLO 16 – RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R. o mediante pec.

Costituisce, a mero titolo esemplificativo, giusta causa ai sensi del comma primo del presente articolo, l'ipotesi in cui l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto;

In caso di recesso del Comune, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche

di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che oltre a quanto genericamente previsto dal codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisca causa di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- Cessazione dell'attività da parte della ditta;
- Abbandono dell'appalto;
- Immotivata o ingiustificata interruzione del servizio;
- Inosservanza del divieto di subappalto totale o di cessione del contratto a terzi;
- Reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempimento contrattuale;
- Reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'articolo 1453 del codice civile.
- L'insolvenza o il grave dissesto economico finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto aventi simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta.
- Il caso in cui l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata il servizio, nonché quelli richiesti per la stipula del relativo contratto;

Nei casi sopra elencati l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 106,c1,lett. A, del D. Lgs.50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegata al presente capitolato, subiscano una variazione – l'appaltatore può richiedere la revisione dei prezzi. La revisione sarà operata – ai sensi della vigente dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati su base annua e l'eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione riferita all'ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell'adeguamento e desunta dal sito www.istat.it/it/archivio/30440.

La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

ARTICOLO 19 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

La ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso.

ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

ARTICOLO 21 - VARIANTI DEL CONTRATTO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione del contratto, la Società è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del valore dell'appalto.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE

E' facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto di appalto, ai sensi e agli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione anche parziale dei servizi senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato e in ogni altro caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la ditta appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Ente, fatto salvo il risarcimento per maggiori danni sofferti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della società che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicataria, per l'affidamento dell'appalto.

ARTICOLO 23 - RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivarle da parte di terzi nel corso dello svolgimento dei servizi.

La ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, dell'operato dei suoi dipendenti e degli

eventuali danni che dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati derivino a carico di terzi o della stazione appaltante.

Qualora la ditta appaltatrice o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente resta autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo dal corrispettivo di prima scadenza.

ARTICOLO 24 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per tutto il periodo di vigenza dell'appalto.

La fatturazione del servizio verrà effettuata dalla ditta appaltatrice a cadenza mensile posticipata. Il pagamento verrà effettuato, previo accertamento tecnico di regolare esecuzione da parte del responsabile del servizio, entro gg. 30 dal ricevimento della fattura.

Le ore fatturate saranno uguali al totale di ore di prestazioni erogate.

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice chiedere alle famiglie dei bambini frequentanti l'asilo nido comunale di intervenire economicamente. Le rette per l'utilizzo dei servizi oggetto dell'appalto vengono incassate dal Comune e nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 25 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Arcisate e l'appaltatore potranno essere definite c/o la sede giurisdizionale competente per materia e territorio.